

**FEDERAZIONE NAZIONALE  
DEGLI ORDINI DEI VETERINARI ITALIANI  
F. N. O. V. I.**

**IL PRESIDENTE**

Roma, 13 marzo 2006

Prot. n. 762/2006/F/mgt  
**Circolare n. 3/2006**

Ai Presidenti  
degli Ordini Provinciali

L O R O S E D I

p.c.  
Ai Componenti del Comitato Centrale

Ai Componenti del Collegio dei Revisori dei  
Conti

L O R O S E D I

**Oggetto: Pubblicità dei farmaci veterinari – Approfondimenti**

Caro Presidente,

la Federazione viene invitata sempre più frequentemente a fornire chiarimenti ed approfondimenti in ordine alla corretta applicazione delle regole che disciplinano la pubblicità dei medicinali veterinari. Viene infatti segnalata la presenza di pubblicità di medicinali veterinari, anche con obbligo di ricetta, su riviste rivolte al pubblico e in occasione di fiere, mostre e mercati e all'interno di farmacie e grossisti di medicinali veterinari.

Dal punto di vista della pubblicità occorre distinguere tra i medicinali veterinari senza obbligo di ricetta veterinaria e quelli cedibili solo dietro presentazione di una ricetta veterinaria.

La pubblicità dei medicinali veterinari senza obbligo di ricetta medica, cosiddetti di libera vendita, è disciplinata dal D.M. 14 giugno 2002 – *Pubblicità dei medicinali veterinari presso il pubblico* (pubblicato nella G.U. del 19 giugno 2002, n. 193) il quale, nel definire all'art. 1 (*definizioni e ambito applicazioni*) la pubblicità come “ . . . qualsiasi azione di informazione presso il pubblico, intesa a promuovere l'utilizzo dei medicinali veterinari“, al secondo comma dello stesso articolo precisa che “ . . . possono formare oggetto di pubblicità i

medicinali veterinari non soggetti ad obbligo di prescrizione medico veterinaria, autorizzati alla immissione in commercio<sup>1</sup> . . . ”.

La pubblicità dei medicinali senza obbligo di ricetta, ai sensi del successivo art. 5 (*autorizzazione dei messaggi pubblicitari*), è poi consentita solo dopo aver ottenuto una specifica autorizzazione rilasciata dal Ministero della Salute. Quando la pubblicità deve avvenire a mezzo stampa, il MINSAL rilascia l'autorizzazione al messaggio pubblicitario a seguito al parere favorevole espresso dalla Commissione Pubblicità (commissione di esperti operante ai sensi dell'art. 201 – *Sezione XI – Della pubblicità sanitaria* del T.U. Leggi Sanitarie 27 luglio 1934 n. 1265 e successive modificazioni) nominata con decreto ministeriale ogni tre anni.


La pubblicità dei medicinali veterinari per i quali è invece richiesta la prescrizione (obbligo di ricetta) non è permessa, ma ne è consentita solo l'informazione rivolta esclusivamente ai medici veterinari deputati alla loro prescrizione e quindi iscritti all'Ordine.

Si richiama pertanto la Tua fattiva collaborazione nel vigilare e denunciare, in quanto illecita, la pubblicità di medicinali veterinari con obbligo di prescrizione che si rinvenisse sulla stampa quotidiana o periodica indirizzata al pubblico nella sua generalità (ad es. allevatori e/o imprenditori zootecnici) e si confida nel Tuo aiuto per mantenere le condizioni di legalità che risulterebbero gravemente compromesse anche quando, ad esempio, si distribuissero depliant illustrativi di medicinali veterinari con obbligo di prescrizione in occasione di mercati e fiere aperti alla partecipazione del pubblico, o all'interno di farmacie e presso i grossisti di medicinali veterinari.

Restando a disposizione qualora si rendessero necessari ulteriori chiarimenti e delucidazioni, si inviano distinti saluti.

Il Presidente

(Dott. Domenico D'Addario)



G

---

<sup>1</sup> Nessun medicinale veterinario può essere immesso in commercio senza aver ottenuto una autorizzazione all'immissione in commercio rilasciata dal Ministero della Salute oppure dalla Commissione europea a norma del Regolamento (CEE) 2309/93.